



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

e con il Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. —

Articolo 1. — (*Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali*)

L'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha previsto lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 « nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ».

Le specifiche misure sono in atto definite nel protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020.

Al fine di sostenere i costi conseguenti, la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, e prescrive che i criteri e le

modalità di riparto siano stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 2. — (*Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni*)

La disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l'adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19. A tale fine si prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, si fornisce di seguito la quantificazione delle spese che si dovrebbero sostenere sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020.

Il predetto Protocollo stabilisce, in relazione a tali operazioni, che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della salute n. 1744, del 22 maggio 2020. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Ciò posto, va premesso che per il prossimo *election day* il corpo elettorale risulta formato da oltre 51 milioni di elettori distribuiti in n. 61.572 sezioni elettorali, che non comprendono le sezioni istituite presso la Circoscrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d'Appello di Roma e che, come da recente comunicazione del Presidente della Corte medesima, sono 1.650.

Per garantire le sopra indicate operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale di ditta specializzata, munito di idonei prodotti per l'igienizzazione e la disinfezione, per complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore).

Considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 15,00, il costo per 42 ore per sezione elettorale è di euro 630,00 che, moltiplicato per il numero delle sezioni (61.572) ammonta a euro 38.790,360. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente fissata a 39 milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 2 (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

La disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l'adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da Covid-19. A tale fine si prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

La disposizione prevista per il solo anno scolastico 2020-2021 non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto contenuta nel limite complessivo della spesa di personale prevista dalle vigenti disposizioni e la stessa può essere sostenuta dagli enti a condizione che sia assicurata la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha avuto esito



EM POSITIVO NEGATIVO
1.1 SET. 2020
Il Presidente del Consiglio dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonché di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Articolo 2.

(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE